



**Consultazione pubblica per l'aggiornamento dei principi contabili nazionali al fine del recepimento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139**

**Osservazioni di Confindustria al principio contabile OIC 24 "Immobilizzazione immateriali"  
posto in consultazione dall'Organismo Italiano di Contabilità**

*Premessa*

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali a seguito dell'adozione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 – di recepimento della Direttiva 34/2013/UE - che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del codice civile in materia di bilanci d'esercizio e alla disciplina del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in tema di bilancio consolidato.

Nell'ambito di tale progetto di aggiornamento, tra gli altri principi contabili, l'OIC ha posto in consultazione una nuova versione del **principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali"**, che disciplina i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa.

La nuova versione dell'OIC 24 recepisce l'introduzione delle seguenti novità legislative:

- l'eliminazione del riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale BI2 "immobilizzazioni immateriali", trattandosi di costi non più capitalizzabili, di cui all'art. 2424 del codice civile e;
- la modifica della disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo, di cui all'art. 2426, comma 1, nn. 5 e 6, del codice civile.

Nel merito, si prevede l'eliminazione dall'attivo dello Stato patrimoniale dei costi di pubblicità iscritti in esercizi precedenti ai sensi dell'OIC 24 (rivisto nel 2014) qualora gli stessi non siano classificabili nella voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

Con riguardo all'eliminazione dei riferimenti ai costi di ricerca applicata, l'OIC ha confermato che questi ultimi continueranno ad essere capitalizzati sotto la voce "costi di sviluppo" qualora il prodotto o il

processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti. I costi di ricerca di base, continuano ad essere trattati come costi di esercizio.

E' stato previsto, inoltre, che l'avviamento debba essere comunque ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni, nei casi in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito le osservazioni di Confindustria.

\*\*\*

### **1. Costi di impianto e di ampliamento**

Sono capitalizzabili in tale voce i costi relativi ad operazioni non ricorrenti, sostenuti in caratteristici momenti della vita della società (quali la fase di *start-up*, ovvero quella di accrescimento della capacità operativa), dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di ricavare redditi futuri sulla base di un piano economico approvato dalle competenti funzioni aziendali.

A tale riguardo, si chiede conferma se possono essere inclusi in tale voce i costi sostenuti, compresi i beni materiali ammortizzabili non scindibili e gli altri beni immateriali (es. costi per le insegne) per il primo impianto o il rinnovo del *layout* di un punto vendita commerciale (c.d. *refresh o restyling*), nonché quelli sostenuti per la progettazione, creazione e gestione di un *sito web* utilizzato per la vendita "*online*" dei beni e/o dei servizi prodotti dall'impresa.

In particolare, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di capitalizzare i costi sostenuti da un'impresa commerciale per l'addestramento e la qualificazione del personale destinato all'apertura di un nuovo punto vendita, non rientranti nell'ambito di un processo radicale di riconversione o ristrutturazione industriale o commerciale.

### **2. Rilevazione dei costi di impianto e di ampliamento**

Si propone di eliminare al paragrafo 40 secondo periodo, tra le condizioni richieste per la rilevazione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, la prova della congruenza e del rapporto di causa-effetto tra il sostenimento di tali costi ed il beneficio (futura utilità) che l'azienda potrà trarre da essi. Tale requisito risulta superfluo rispetto alle condizioni comuni previste per l'iscrizione dei costi pluriennali (utilità futura, correlazione oggettiva con benefici futuri, ragionevole certezza della loro recuperabilità).

### **3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno**

Per una maggiore chiarezza espositiva si propone di integrare la definizione dei costi di "*know-how*" (riportata nel paragrafo 27), facendo espresso rinvio alla nozione di "*informazioni aziendali segrete*" di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005).

Tale norma prevede che possano essere oggetto di tutela tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

Si ricorda che secondo il comma 2 del citato art. 98 tali informazioni devono essere:

- segrete, nel senso che non devono essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- avere un valore economico in quanto segrete;
- essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

#### 4. **Costi di sviluppo**

Al fine di risolvere possibili incertezze operative relative alla definizione del perimetro dei costi capitalizzabili, si propone di integrare l'elenco contenuto nel paragrafo 47 con l'inclusione delle *“spese relative a contratti di ricerca commissionata ad università, enti di ricerca e organismi equiparati (c.d. ricerca extra-muros)”*.

Resta confermato che i predetti costi per la ricerca “commissionata” a terzi per essere capitalizzabile devono soddisfare le condizioni previste dal paragrafo 48 (essere relativa ad un prodotto o processo definito, essere riferita ad un progetto realizzabile, essere recuperabile).

#### 5. **Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e altri costi capitalizzabili rilevanti per le società calcistiche**

Si suggerisce di inserire tra le definizioni di “immobilizzazioni immateriali” i *“diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”*, la voce caratteristica del bilancio delle società calcistiche non quotate (non tenute quindi all'applicazione degli IAS).

I *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* costituiscono una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto rispetto alle altre società, destinata a durare nel tempo.

Sarebbe anche opportuno integrare le regole di ammortamento dei beni immateriali previste nei paragrafi da 60 a 64 per tener conto della peculiarità di tali immobilizzazioni immateriali. In particolare, si potrebbe riconoscere la possibilità di ripartire tali costi pluriennali con un metodo sistematico e razionale, decrescente nel tempo, anche per singolo cespite (es. giocatore) e sulla base di diversi parametri (es. età, numero di infortuni, ecc..), nel rispetto di parametri oggettivi, immutabili nel tempo.

**6. Beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.**

Si propone di modificare il paragrafo 53, precisando che il divieto di capitalizzazione per beni immateriali (come marchi, diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, concessioni, licenze e simili) acquisiti a titolo gratuito non si applica qualora l'impresa sia in grado di determinarne il costo di acquisto attraverso elementi valutativi sufficientemente attendibili (es. perizie esterne).